



COMUNE DI TRICASE

Piazza Giuseppe Pisanelli, 1 - 73039 Tricase (LE)

Codice Fiscale: 81000410753

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI ETS DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (ART. 68 REG. REG. n. 4/2007) CON ANNESSE ATTIVITA’ PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE, UBICATO PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MONS. LUIGI ERRIQUEZ A DEPRESSA DI TRICASE - DURATA DI SEI ANNI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge n° 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore;
- Regolamento Regionale n° 4 del 18.01.2007 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10.07.2006, n° 19” e ss.mm..
- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii., che all’art. 55 individua la co-programmazione e la co- progettazione quali misure di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione:
 - “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,

poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

- “La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;

▪ Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale vengono adottate le “Linee guida sui rapporti collaborativi tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii. e viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55 - 57 del Codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l’affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare, il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di coprogettazione, quale “metodologia ordinaria” per l’attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento;

▪ Art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n° 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;

▪ Art. 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, che conferisce ai Comuni la possibilità di svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ed Art. 119 che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità dei servizi e/o interventi;

▪ Sentenza della Corte Costituzionale n° 131 del 20.05.2020, con la quale la Consulta, pronunciandosi sull’istituto della co- progettazione, ha statuito che «il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».

PREMESSA

La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dell'intervento con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale ecosistema complesso, in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti qualificati operanti nel settore dell'integrazione culturale, sociale e occupazionale dei cittadini e nuclei familiari più fragili.

Le caratteristiche e la complessità del servizio da fornire, che comprende diverse attività che dovranno essere coordinate da un unico centro decisionale, rende opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione, al fine di coinvolgere il futuro soggetto gestore nella scelta delle modalità operative di svolgimento dei diversi interventi programmati.

La partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi di inclusione socioeconomica e di contrasto alle situazioni emergenziali si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per accesso alle prestazioni.

Lo strumento della co-progettazione vede quindi l'ente ed il Terzo settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi. Appare pertanto fondamentale assicurare la trasparenza tra Enti diversi che collaborano alla gestione dei servizi prevedendo, con apposita procedura, la presenza di un sistema di verifica, valutazione e controllo che assicuri la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

In questo quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione dovrà esprimersi introducendo elementi innovativi nella gestione delle diverse azioni, dando avvio a progettualità evolute, riconnettendo le diverse risorse e interventi territoriali, generando integrazione e complementarità tra gli stessi, allo scopo di ottimizzarli in modo sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni dei destinatari e della stessa comunità locale.

ART. 1 - OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE

La presente procedura di co-progettazione prevede la selezione di soggetti del terzo settore, così come definiti dall'art. 4 del D.lgs. n° 117/2017, in forma singola, o costituiti, o che si impegnano a costituirsi in ATS, ed i loro Consorzi idonei a sviluppare un progetto per

l'organizzazione e la gestione del CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (ART. 68 REG. REG. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) CON ANNESSE ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE, UBICATO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA MONS. LUIGI ERRIQUEZ A DEPRESSA DI TRICASE.

I soggetti del Terzo Settore interessati alla presente procedura di co-progettazione dovranno presentare una proposta di progetto unitaria, in grado di valorizzare la complementarità e le potenziali sinergie attivabili tra diversi ambiti di intervento, indicando le modalità operative e gestionali delle azioni programmate e gli elementi innovativi di welfare.

Il centro organizza le proprie attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per otto ore al giorno, e per almeno cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale. Deve assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale) e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

Il centro organizza, inoltre:

- attività educative a supporto dell'autonomia;
- attività di socializzazione ed animazione;
- attività culturali e ludico-ricreative;
- attività psico-motorie.

Il centro assicura il servizio di trasporto sociale, salvo accordi diversi con il comune.

Nell'elaborazione della proposta progettuale il soggetto partecipante dovrà far riferimento alle aree suddette ed esplicitare tutti gli elementi utili a mettere in evidenza come la candidatura trovi concreta fattibilità ed efficacia nell'aree di bisogno individuate e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione degli interventi e delle azioni in essa previste.

ART. 2 - ISTRUTTORIA PUBBLICA E FASI DI CO-PROGETTAZIONE

La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti tre distinte fasi:

FASE A) Individuazione del soggetto/i partner:

- pubblicazione del presente avviso pubblico per la selezione del soggetto o dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione per la stipula di un “Accordo di Collaborazione” finalizzato a condividere, definire, realizzare azioni per l’organizzazione e la gestione del CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (ART. 68 REG. REG. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) CON ANNESSE ATTIVITA’ PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE;
- verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co- progettazione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria e di capacità tecnica-professionale;
- valutazione, da parte di una commissione tecnica appositamente nominata, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati nel presente atto;
- individuazione del soggetto che, tra le proposte che avranno raggiunto il punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100, avrà raggiunto il maggior punteggio e con il quale si procederà alla fase B della procedura.

FASE B) Elaborazione del progetto definitivo

In questa fase si parte dal progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato nella fase A) che ha ottenuto il maggior punteggio e si procede al confronto sui contenuti del progetto con l’obiettivo di giungere ad un progetto condiviso e definitivo che valorizzi le proposte ritenute più rispondenti agli elementi essenziali del Progetto tecnico e dell’avviso.

Al confronto partecipano:

- per l’Ente, il Responsabile del Procedimento della co-progettazione;
- per il soggetto individuato al termine della fase A): il rappresentante legale, o suo delegato, che si avvarrà per gli aspetti tecnici ed economico-amministrativi dei referenti indicati nella proposta progettuale preliminare.

La fase di confronto dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- coerenza delle variazioni ed integrazioni da apportare al progetto preliminare con le priorità indicate dal presente avviso (non devono alterare le condizioni che hanno determinato la scelta del soggetto con cui cooperare);
- definizione degli aspetti esecutivi, in particolare:

- a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e dei modelli di gestione da utilizzare;
- b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività, sperimentabilità e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
- c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse finanziarie e non, messe a disposizione dal co-progettante. In questa fase non possono essere modificati i costi del personale indicati nel Piano economico-finanziario;
- d) identificazione puntuale dei risultati, deliverables e impatti attesi dalla realizzazione del progetto.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per l'Ente, è condizione indispensabile per l'affidamento delle attività.

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, l'Ente si riserva la facoltà di revocare la procedura.

La partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alle fasi A) e B) non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

FASE C) Stipula dell'Accordo di Collaborazione tra l'Ente ed il/i soggetto/i selezionato/i per la realizzazione delle attività co-progettate

Conclusa la precedente fase B), che vede la condivisione tra l'Ente e il soggetto selezionato del progetto definitivo, si procede a stipulare:

- un Accordo di Collaborazione/convenzione finalizzato/a a condividere, definire, realizzare gli interventi, al fine di qualificare la fase di presa in carico dei cittadini destinatari finali delle azioni. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere al co-progettista di attivare gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula del suddetto accordo/convenzione.

L'Ente si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute

disposizioni regionali, nazionali o europee;

Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta- offerta di co-progettazione e relativa documentazione, **entro il giorno 03.06.2026** a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo **protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it** riportando in oggetto la dicitura “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (ART. 68 REG. REG. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) CON ANNESSE ATTIVITA’ PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE”, allegando il Modello A e gli allegati richiesti, sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante, o suo delegato. La difformità nella modalità di presentazione della domanda costituisce motivo di esclusione.

Alla domanda (*Modello A*), redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, andrà allegata la seguente documentazione:

- *Proposta progettuale (Modello B)*
- *Piano economico-finanziario (Modello C)*
- *Altri allegati di progetto*

In caso di raggruppamenti non ancora costituiti, da compilare dichiarazione d'intenti a costituirsi da cui si evincano le attività svolte da ciascun partner (Modello D).

ART. 4 - COSTI E RISORSE FINANZIARIE DELLA PROCEDURA

Fermo restando che il Soggetto Convenzionato assume su di sé l’alea del rischio d’impresa quale fattispecie tipica di tali tipologie di affidamento (art. 177 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023), la remunerazione per la gestione dei servizi è assicurato attraverso la modalità sotto indicata, oltre ad altri eventuali rientri tariffari per organizzazione di servizi accessori a titolo oneroso ove previsti dal gestore, purché siano perfettamente compatibili con la natura e le caratteristiche delle strutture in convenzione e compatibili con ogni disposizione normativa vigente, debitamente autorizzati dalla Stazione concedente:

IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (ART. 68 REG. REG. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) CON ANNESSE ATTIVITA’ PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE SARA’ FINANZIATO CON:

a) Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità, anziani e non autosufficienti, in base ai requisiti previsti dai provvedimenti adottati dal competente Servizio Regionale della Puglia, se concedibili e concessi dall'ente erogatore, anche per il tramite dell'Ambito Sociale Territoriale, per la valorizzazione delle attività si rinvia al rispettivo bando adottato dalla Regione Puglia per i buoni servizio di cui articolo 68 del reg. 4 2007 e ss.mm.ii

b) Quota di Compartecipazione (eventuale) delle famiglie per l'inserimento degli utenti nei diversi laboratori ed attività specifiche, riscossa mensilmente dal Soggetto Convenzionato;

c) Contributi Pubblici Diversi da parte di Pubbliche Amministrazioni (Comuni, ASL, ecc.) titolate a sostenere la retta prevista. In talune ipotesi particolari (ad esempio, in presenza di determinati tenori di vita come comprovati da indicatori del reddito familiare quali l'ISEE, ecc.), è anche possibile che il nucleo familiare di appartenenza dell'utente che voglia fruire dei servizi del Centro sia tenuto a contribuire in proprio al versamento della totalità o di parte della tariffa mensile.

In sede di valutazione del Piano economico-finanziario verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in ragione del cofinanziamento offerto dal soggetto concorrente.

Le risorse che finanziano gli interventi previsti dal presente Avviso Pubblico sono soggette a rendicontazione, secondo quanto previsto dalle Linee Guida regionali.

Qualora nel corso della co-progettazione venissero richiesti o proposti eventuali nuovi ambiti di intervento, anche in seguito all'emergere di nuovi bisogni, essi saranno oggetto di riapertura della co-progettazione. Il costo di tali interventi e attività sperimentali aggiuntivi non potrà comunque superare il quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla Convenzione/Accordo di collaborazione.

L'Ente si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di coprogettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione.

Le attività oggetto della procedura non comportano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008, s.m.i., e della determinazione 3/2008 dell'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture: non sono pertanto dovuti oneri per la sicurezza.

Il soggetto partner individuato al termine della procedura di co-progettazione si impegna a gestire i finanziamenti previsti dalla presente istruttoria in base ai principi previsti dalla legge 241/1990

e in generale in base ai principi e alle norme che disciplinano l'utilizzo di fondi pubblici.

Nell'eventualità si rendesse necessario affidare ad un soggetto terzo la realizzazione delle attività residuali per il perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto, previa condivisione con l'Ente, il soggetto partner si impegna a rispettare le disposizioni stabilite dal D.Lgs 36/2023.

Il beneficiario deve comunque gestire in proprio la direzione, il coordinamento, la rendicontazione e la segreteria operativa dell'intervento progettuale nel suo complesso. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

Non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista. Parimenti non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

L'Accordo di Collaborazione finalizzato a condividere, definire, realizzare i servizi del centro diurno per anziani autosufficienti (art. 68 reg. reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) con annesse attività per la prevenzione delle malattie neurodegenerative, avrà una durata di n 72 mesi dalla data di consegna salvo diverse disposizioni normative sopravvenute ed eventuali motivate proroghe autorizzate dal comune di Tricase.

ART. 6 – SOGGETTI INVITATI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, sono ammessi a presentare apposita Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di co-progettazione, gli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4 del D.lgs. n° 117/2017, e potranno partecipare singolarmente o riunirsi in raggruppamenti temporanei (ATI o ATS), individuando tra di essi un soggetto capofila. Saranno esclusi tutti i soggetti non elencati nell'articolo di legge pocanzi richiamato (rif. *art.4 “Enti del Terzo Settore” d.lgs. n.117/2017*).

È consentita la presentazione di progetti da parte dei raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso ogni componente che costituirà il raggruppamento dovrà sottoscrivere il progetto ed allo stesso occorrerà allegare apposita dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento. Già in fase di candidatura andrà, comunque, individuato il soggetto capofila

che rappresenterà il gruppo, in caso di ammissione, nella fase di co-progettazione.

I soggetti proponenti possono coinvolgere altri Enti pubblici o privati in qualità di partner esterni che, senza far parte dell'ATS o dell'ATI, garantiscano al partenariato il proprio contributo in termini di relazioni territoriali, spazi e networking.

La presenza dei partner esterni nel progetto sarà dimostrabile attraverso lettere, convenzioni o altra documentazione idonea allo scopo. I partner esterni possono partecipare a più proposte progettuali.

ART. 7 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE

Per poter partecipare alla selezione, i soggetti proponenti dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza indicata nel presente Avviso e per tutta la durata dell'attività da realizzare, dei requisiti di seguito indicati.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.lgs. n° 117/2017;
- Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altra documentazione utile allo scopo;
- Possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dalla vigente normativa in materia di contrattualistica e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la P.A.;
- Situazione regolare in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva.

I requisiti indicati dovranno essere posseduti da tutti i soggetti che si candidano a partecipare alla presente procedura di co-progettazione e realizzazione degli interventi, sia in caso di candidatura singola che di formazione di raggruppamenti.

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente (o dai concorrenti) ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii. con le modalità ivi indicate utilizzando l'apposito modello di Domanda allegato al presente Avviso a formarne parte integrante e sostanziale.

I componenti del raggruppamento dovranno assicurare equo accesso alle attività per tutte le persone beneficiarie della misura in oggetto.

I membri dell'ATS devono specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti.

L'Ente, in caso di revoca parziale o totale delle attività, potrà rivalersi nei confronti dei singoli soggetti componenti dell'ATS, solidalmente responsabili, fino all'intero ammontare.

Ai soggetti di cui sopra è fatto divieto di partecipare alla presente selezione di co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo di scopo.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE

I partecipanti devono dimostrare la propria capacità tecnica-professionale mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante di aver svolto con buon esito per almeno una annualità, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, una o più attività rientranti nei servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura in favore di soggetti pubblici e/o privati;

Il possesso di detto requisito deve essere dimostrato con l'allegazione del Curriculum professionale dettagliato in cui sono puntualmente indicati: tipologia di attività e di servizio svolto, la durata, il destinatario, le dimensioni e l'importo del progetto, totale e della quota parte gestita dal partecipante/proponente. Detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte verrà effettuata, successivamente al termine di presentazione delle medesime, sulla base dei criteri di seguito indicati:

La valutazione delle candidature avverrà ad insindacabile giudizio di una commissione di valutazione interna nominata con apposito atto. Questa provvederà ad attribuire il punteggio ad ogni singola proposta progettuale secondo la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo 85 punti
Soggetto proponente (esperienze possedute dall'ente proponente e dagli eventuali soggetti della partnership)	

<p>1. Esperienze pregresse maturate nell'ambito di servizi, interventi e attività oggetto del presente Avviso pubblico.</p>	<p><u>Punteggio</u> <u>max 5</u> da 2 a 3 anni: 1 punti da 3 a 4 anni: 2 punti da 4 a 5 anni: 3 punti da 5 a 6 anni: 4 punti oltre i 6 anni: 5 punti <i>Nel caso di progettualità sovrapposte in termini temporali, ai fini della valutazione dell'esperienza, i periodi NON si sommano.</i></p>
<p>Elementi tecnico qualitativi della proposta</p>	
<p>2. Governance e gruppo di lavoro proposto, corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati rispetto al ruolo ricoperto.</p>	<p><u>Punteggio da 0 a 10</u> Corrispondenza ed adeguatezza insufficiente: 0 punti Corrispondenza ed adeguatezza sufficiente: 3 punti Corrispondenza ed adeguatezza buona: 7 punti Corrispondenza ed adeguatezza ottima: 10 punti</p>
<p><i>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</i></p>	
<p>3. Coerenza interna del progetto nel suo complesso e delle proposte progettuali (compatibilità tra obiettivi, strumenti, attività e risorse); articolazione e organizzazione del servizio; rispondenza alle caratteristiche dell'utenza, per metodologie individuate e l'attivazione delle risorse a sostegno dell'integrazione sociale, dell'inclusione sociale e lavorativa.</p>	<p><u>Punteggio da 0 a 18</u> Qualità insufficiente: 0 punti Qualità sufficiente: fino a 7 punti Qualità adeguata: fino a 13 punti Qualità buona: fino a 18 punti Qualità ottima: fino a 25 punti</p>
<p><i>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</i></p>	

<p>4. Modalità di organizzazione del servizio e di raccordo con il/i soggetto/i pubblico/i di riferimento sul territorio (A.T.S., enti locali etc.) per garantire l'integrazione con i servizi e le attività progettuali già in atto sul territorio regionale; - capacità di creare sinergie e partnership con soggetti pubblici e/o privati in grado di ampliare e valorizzare il progetto proposto in un'ottica di coesione e sviluppo territoriale diffuso e integrato.</p>	<p><u>Punteggio da 0 a 25</u></p> <p>Qualità insufficiente: 0 punti Qualità sufficiente: fino a 7 punti Qualità adeguata: fino a 13 punti Qualità buona: fino a 18 punti Qualità ottima: fino a 25 punti</p>
<p><i>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</i></p>	
<p>5. Proposta di progetti/attività e interventi innovativi, sperimentali, integrativi rispetto ai servizi attualmente rivolti al target di destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi innovativi che dimostrino la concreta attitudine ad operare in rete ed a realizzare un sistema integrato e diversificato; - aderenza con la realtà territoriale in termini di esperienza consolidata negli ambiti di intervento del progetto e maturata nel contesto territoriale di riferimento a supporto di un know how di conoscenza, mappatura, elaborazione e capacità di lettura dei bisogni effettivi e specifici dei soggetti destinatari dei servizi; - capacità di sviluppare attività sperimentali legate al sostegno dei destinatari degli interventi, attraverso l'individuazione di interventi e servizi che siano funzionali nell'ambito di percorsi di sostegno, supportando anche la creazione di reti informali. 	<p><u>Punteggio da 0 a 15</u></p> <p>Qualità insufficiente: 0 punti Qualità sufficiente: fino a 6 punti Qualità adeguata: fino a 10 punti Qualità buona: fino a 13 punti Qualità ottima: fino a 15 punti</p>
<p><i>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</i></p>	
<p>6. Monitoraggio e valutazione delle attività che siano in grado di restituire e rappresentare non solo in termini quantitativi le attività poste in essere ma anche gli aspetti qualitativi e di sistema dell'attività svolta.</p>	<p><u>Punteggio da 0 a 5</u></p> <p><u>Qualità insufficiente: 0 punti</u> <u>Qualità sufficiente: 3 punti</u> <u>Qualità buona: 4 punti</u> <u>Qualità ottima: 5 punti</u></p>
<p><i>Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti.</i></p>	

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Piano economico-finanziario deve essere presentato utilizzando il modello fornito e disponibile nell'ambito della documentazione pubblicata sul sito istituzionale.

La quota minima di co-finanziamento ai fini della partecipazione alla presente procedura a carico del soggetto partner dovrà ammontare almeno al 2% del costo complessivo delle attività progettuali, a pena di esclusione dalla procedura.

Il punteggio verrà attribuito sulla base del valore complessivo di risorse messe a disposizione dal soggetto co-progettante.

Si evidenzia che la quota di cofinanziamento proposta potrà consistere anche nella valorizzazione in termini economici (con indicazione puntuale della base di calcolo e dei criteri economici adottati) di attività, interventi e impatti sociali di azioni che i partner del Terzo settore intendono attivare sul territorio connessi agli obiettivi e al target progettuale.

Al concorrente disponibile ad apportare risorse maggiori rispetto agli altri candidati nell'ambito dell'attività progettuale verrà assegnato il punteggio massimo di 15 PUNTI. Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

$X = P * RO/RM$ Dove:

X = punti da assegnare

P = punteggio massimo previsto

RO = valore risorse offerte

RM = miglior valore risorse offerte

Nel caso di un unico soggetto partecipante, alla quota di co-finanziamento proposta verrà assegnato un punteggio pari a 15 PUNTI.

Il punteggio sarà attribuito con due decimali e arrotondamento.

Si potrà procedere alla seconda fase della co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Nel caso di proposte uguali nel punteggio finale si procederà ad individuare il co-progettante favorendo colui che ha destinato la quota di co-finanziamento maggiore.

Verranno repute ammissibili solo le proposte che la Commissione riterrà idonee, ad insindacabile giudizio, ovvero che raggiungano la valutazione minima di 60 punti.

Risulterà ammesso alla successiva fase B di definizione condivisa del progetto il/i concorrente/i la/le cui offerta/e avrà/avranno ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

La procedura potrà essere aggiudicata anche nel caso in cui venga ammessa una sola offerta purché valida e congruente con il presente Avviso.

Verranno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno un valore complessivo minimo di almeno 60 punti.

ART. 9 – IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

I soggetti affidatari sono gli unici responsabili delle attività svolte.

I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante dalla "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. L'Ente sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.

Sono a carico esclusivo del Soggetto Convenzionato la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del servizio. In particolar modo, il Soggetto Convenzionato assume:

- tutte le funzioni connesse al conseguimento ed al mantenimento delle autorizzazioni al funzionamento e/o dell'accreditamento ai sensi della legge regionale e del regolamento attuativo;
- l'obbligo a richiedere e ad ottenere dall'ente competente, l'iscrizione al catalogo telematico dell'offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità, anziani e non autosufficienti della Regione Puglia, come previsto dagli appositi Atti regionali;
- tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, logistica, trasporto ecc.);
- assume tutte le funzioni connesse all'amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti connessi pubblici e privati e quindi anche l'eventuale

responsabilità verso terzi;

- la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo opportune forme di partecipazione;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all'esercizio dell'attività, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura;
- l'obbligo ad eseguire tutte le attività previste nel progetto che sarà presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente avviso;
- tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento/manutenzione degli immobili, delle rispettive pertinenze, dei beni inventariati oggetto di consegna;
- titolo all'introito di tutti i ricavi concernenti il servizio, sia per quanto riguarda le rette a carico dell'utenza, sia per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative, ecc.. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all'utenza in relazione alla frequenza ordinaria dei servizi di che trattasi, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti regionali;
- tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti delle Amministrazioni Comunali e dell'A.T.S.;
- il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte dell'Amministrazione concedente, laddove gli introiti siano inferiori rispetto alle spese sostenute, anche laddove l'intervento regionale "Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" dovesse venir meno;
- l'obbligo di comunicare, all'avvio dei servizi, l'elenco del personale da impiegare, ivi incluso il nominativo del Coordinatore del servizio, nonché attestare con cadenza annuale il permanere dei requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio. Il Soggetto gestore assicura, come requisito minimo e imprescindibile, che il personale impiegato sia conforme, nel numero e nelle qualifiche, a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Puglia. Resta inteso che l'ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell'organico e nell'organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standard dovessero essere normativamente modificati.
- ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, derivino a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore, il Soggetto gestore è obbligato, infatti, a farsi carico di ogni

responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. Il comune di Tricase sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.

- Si specifica che le utenze (es. riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati) restano a carico del soggetto gestore.

L'Ente, in relazione all'esecuzione delle azioni oggetto del presente Avviso pubblico, di cui detiene la titolarità, per quanto riguarda gli ETS, svolge la propria attività di verifica e di controllo, ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

ART. 10 – TUELA DELLA PRIVACY

I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: “affidamento del servizio: centro diurno per anziani autosufficienti (art. 68 reg. reg. n. 4/2007) con annesse attività per la prevenzione delle malattie neurodegenerative, ubicato presso gli immobili di proprietà comunale siti in via mons. Luigi Erriquez a Depressa Di Tricase”.

Il trattamento dei dati da parte del titolare del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o, comunque, mezzi telematici o supporti cartacei, nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art.32).

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

ART. 11 – RIFERIMENTI

Il Responsabile della procedura di affidamento è il dott. De Iaco Antonio, responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali cui sono state conferite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL.

Si ricorda che sul sito istituzionale del comune – <https://www.comune.tricase.le.it/it> possono

essere inseriti chiarimenti e precisazioni in relazione al presente Avviso Pubblico, pertanto gli ETS interessati sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.

ART. 12 – INFORMAZIONI

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del comune <https://www.comune.tricase.le.it/it/news> Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti solo ed esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it all'attenzione del R.U.P. Dott. Antonio De Iaco.

ART. 13 – RICORSO

Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine perentorio stabilito dal D.lgs. n° 104/2010 e ss.mm.ii., recante il codice del processo amministrativo.

ALLEGATI

- *Domanda di partecipazione (Modello A)*
- *Proposta progettuale (Modello B)*
- *piano economico - finanziario (Modello C)*
- *Modello dichiarazione d'intenti a costituirsi in soggetto giuridico (Modello D);*

TRICASE, 12 Maggio 2026

Il Responsabile Del Settore Servizi Socio-Assistenziali

Dott. Antonio De Iaco